



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 6 maggio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario, relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 30/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Borgoricco (PD), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Borgoricco sul Rendiconto 2017, sul Bilancio di Previsione 2018-2020 e sul Rendiconto 2018 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot.n. 5372 del 19.2.2021), riscontrato dal Sindaco e dall'organo di revisione con nota a firma congiunta acquisita al prot. Cdc. n. 6733 del 20.4.2021.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dall'art. 162 del TUEL.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	36.234,91	198.147,96
Equilibrio di parte capitale	24.929,48	-224.736,69
Saldo delle partite finanziarie	0	54.000,00
Equilibrio finale	61.164,39	27.411,27

Si prende atto che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	16,73	377.181,68
Residui attivi	2.306.232,32	3.204.256,29
Residui passivi	1.418.584,21	1.536.156,47
FPVs – parte corrente	47.278,99	49.558,45
FPVs – parte capitale	316.782,52	1.738.930,68
Risultato di amministrazione	523.603,33	256.792,37
Totale accantonamenti	112.783,14	36.280,91
Di cui: FCDE	21.145,88	29.835,98
Totale parte vincolata	86.359,90	0
Totale parte destinata agli investimenti	27.843,84	17.641,13
Totale parte libera	296.616,45	202.870,33

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 competenza	2.187.488,33	1.339.359,44	61,22	2.311.441,34	1.525.014,50	65,97
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	716.605,34	627.391,93	87,55	1.036.570,55	930.670,57	89,78
Tit.3 competenza	688.372,60	548.940,73	79,74	771.872,86	612.942,24	79,40
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	195.245,35	70.613,87	53,66	195.245,35	177.355,46	90,83

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	16,73	377.181,68
Anticipazione di tesoreria	252.149,88	66.752,99
Cassa vincolata	16,73	56.253,80
Tempestività dei pagamenti	4,01	10,83

L'organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

La situazione di indebitamento è così riepilogata:

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	973.652,01	993.422,32

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini solo relativamente all'esercizio 2018;
- il rendiconto è stato approvato nei termini solo con riferimento all'esercizio 2018;

- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL;
- non vi sono evidenze di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'organo di revisione non segnala, né nel questionario né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie.

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva così deliberato:

Rendiconto 2015 e BP 2016/2018 deliberazione n. 486/2018/PRSE con cui questa Sezione aveva:

1. preso atto del mancato rispetto dei termini per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018;
2. invitato al costante e attento monitoraggio dei propri organismi partecipati, nonché all'esercizio puntuale dei compiti di vigilanza;
3. rilevato il tardivo riscontro alla nota istruttoria, richiamando il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei conti, ognuno per la parte di propria competenza, a rispettare i termini indicati dalla Corte;
4. rilevato la mancata risposta in ordine alla contrattazione integrativa e richiamato l'attenzione del Segretario Comunale, responsabile della delegazione trattante di parte pubblica, affinché il contratto decentrato integrativo fosse approvato entro i primi mesi dell'anno e non a fine esercizio.

Rendiconto 2016 e BP 2017/2019 deliberazione n. 288/2019/PRSE con cui questa Sezione aveva:

1. rilevato la tardiva approvazione del rendiconto 2016, avvenuta in data 14.06.2017 con deliberazione del Consiglio comunale n.23/2017, nonché la tardiva approvazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale avvenuta in data 30.08.2017 con deliberazione del Consiglio comunale n. 37/2017;
2. raccomandato la puntuale individuazione dei crediti di dubbia e difficile esazione e raffronto delle diverse metodologie di calcolo;
3. rilevato la mancata revisione straordinaria degli inventari che tuttavia sembrava avviata solamente alla fine dell'esercizio 2018.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale

relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L’art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l’art. 148-bis (intitolato “*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*”), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall’art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza “*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*”, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*”, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, “*è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*”.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l’autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell’art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l’attenzione dell’Ente – in

particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell’Ente destinatario, atte a promuoverne l’eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l’opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l’attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un’effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l’analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all’esito dell’istruttoria svolta sul Comune di Borgoricco si rilevano i seguenti profili.

Tardiva approvazione e tardiva trasmissione a BDAP del rendiconto 2017

In sede istruttoria si è rilevato che il rendiconto 2017 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 18.06.2018, oltre il termine del 30 aprile previsto dall’art. 227 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL). Si è altresì riscontrato un ritardo nella trasmissione degli schemi di bilancio alla BDAP, avvenuta in data 20.08.2018, oltre il termine previsto dall’art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113 del 2016,

Al riguardo, nella nota a firma congiunta acquisita al prot. Cdc n. 6733 del 20.4.2021, il Sindaco e l’organo di revisione hanno affermato che *“il ritardo nell’approvazione del Rendiconto 2017 è dipeso dalle difficoltà organizzative dell’Area contabile che, in quel periodo, poteva contare solamente sul Responsabile e un istruttore di categoria C part-time.*

Nel periodo 1.5.2018 – 18.6.2018 L’Ente ha rispettato il divieto assunzionale di cui art. 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016.

In merito all’invio degli schemi di bilancio alla BDAP, si evidenzia quanto segue. Dopo aver indetto, il 22.12.2017, un concorso pubblico per istruttore amministrativo cat. C, con determinazione n. 141/rg del 15.5.2018 venivano approvati i verbali di concorso e la graduatoria finale. Con successiva determinazione si stabiliva di procedere all’assunzione del vincitore con decorrenza 1 agosto, prevedendo per tale data di aver adempiuto all’obbligo di invio alla Bdap del Rendiconto 2017 approvato il 18 giugno. Tuttavia, a causa di difficoltà tecniche emerse nelle fasi di creazione dei files nel formato richiesto e di invio con l’utilizzo di una piattaforma poco conosciuta, l’invio è andato a buon fine dopo numerosi tentativi solo il 20 agosto 2018”.

Il Collegio accerta dunque l’avvenuta effettuazione di un’assunzione in violazione del

divieto di cui all'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito in legge n. 160/2016.

Raccomanda altresì per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore, anche in considerazione di quanto disposto, a decorrere dal 1° novembre 2019, dall'art. 161, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 903, della legge n. 145/2018, secondo cui *“decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019”*.

Tempestività dei pagamenti

In sede istruttoria si è rilevato che l'indicatore di cui al DPCM del 22 settembre 2014 non è rinvenibile in BDAP. Si è riscontrata altresì, nei questionari relativi ai rendiconti 2017 e 2018, la risposta negativa alla domanda concernente l'avvenuta allegazione al rendiconto dei prospetti dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 66/2014.

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per gli anni 2017 e 2018 è pari rispettivamente a: + 4,01 e + 10,83. Al fine di rispettare i tempi di pagamento l'Amministrazione ha attivato un monitoraggio delle fatture in scadenza e, nell'ultimo anno, la digitalizzazione degli atti, compresi i provvedimenti di liquidazione. Questo ha consentito di abbassare l'indicatore del 2020 al valore: - 4,96”*.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto affermato nella citata nota, raccomanda all'Ente di provvedere alla corretta trasmissione dei dati alla BDAP, funzionale nel complesso al monitoraggio dei conti pubblici, nonché di prestare particolare attenzione al rispetto dei termini di pagamento, adottando le misure organizzative idonee a risolvere la problematica riscontrata e provvedendo altresì ad allegare al rendiconto il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, come previsto dall'art. 41 del D.L. n. 66/2014.

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

In sede istruttoria si è rilevata l'esiguità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che ammonta a € 21.145,88 e ad € 29.835,98, rispettivamente nelle annualità 2017 e 2018. Tali importi risultano pari a circa l'1% del totale dei residui attivi e risultano calcolati esclusivamente sull'ammontare dei residui attivi del Titolo III, come risulta dall'All. c) al rendiconto presente in BDAP e dai prospetti trasmessi dall'Ente.

A tal riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“si conferma che il FCDE accantonato nel risultato di amm.ne del 2017 e del 2018 ammonta rispettivamente a € 21.145,88 e € 29.835,98. Detti importi sono stati calcolati con l'utilizzo del gestionale, con applicazione del c.d. metodo “A” della media semplice, considerando gli incassi del quinquennio precedente (come si evince dagli allegati A, e B).*

Il gestionale consentiva, per semplicità, di effettuare i calcoli considerando le entrate aggregate a livello di “categoria”.

E' possibile che tale modalità di calcolo sia alla base di una quantificazione del Fondo bassa rispetto a altri Enti.

In effetti successivamente, passando a una diversa modalità di calcolo che considerava le entrate a livello di singolo capitolo, il FCDE è stato quantificato in € 146.465,01 nel 2019 e in € 249.545,50 nel 2020”.

Il Collegio, nel prendere atto dell'incremento dell'ammontare del FCDE negli esercizi 2019 e 2020, rileva tuttavia che negli esercizi 2017 e 2018 tale fondo risulta calcolato esclusivamente sull'ammontare dei residui attivi del Titolo III. Al riguardo si rammenta che se da un lato l'esempio n. 5 di cui al d.lgs. n. 118/2011 prevede che si debba procedere ad *“individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione”*, precisando che *“la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli”*, dall'altro lato tale disciplina dispone che *“con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”*.

Da ciò risulta che la scelta di non provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con riferimento ad alcune entrate, deve essere adeguatamente ponderata e motivata in nota integrativa, considerato che tale fondo, da intendersi quale un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, deve essere quantificato in misura congrua.

Anticipazione di tesoreria

In sede istruttoria si è rilevato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, comunque restituite al termine dell'esercizio, per un ammontare pari a € 252.149,88 nel 2017 ed a € 66.752,99 nel 2018; si è altresì riscontrato che il fondo di cassa ha assunto un valore assai esiguo (€ 16,73 al 01.01.2018).

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“la tensione di cassa verificatasi nel 2017 e 2018 derivava da un ritardo nell'erogazione di contributi statali. L'incasso di tali contributi, nel corso del 2019, ha consentito di ristabilire gli equilibri di cassa: il fondo cassa al 31.12.2019 era pari a € 1.257.136,36”*.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 222 del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, può concedere allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente. Tale limite è stato successivamente incrementato a cinque dodicesimi dall'art. 2, comma 3-*bis*, del D.L. n. 4/2014, convertito in legge n. 50/2014, da ultimo fino all'anno 2022 (cfr. art. 1, comma 555, legge n. 160/2019).

Si deve, tuttavia, rimarcare come tale forma di finanziamento, ancorché rispettosa dei predetti limiti, debba costituire un'operazione eccezionale consentita per superare momentanee deficienze di cassa e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale.

Appare, quindi, necessario che l'Amministrazione, valutate attentamente le cause che hanno determinato una costante carenza di liquidità, provveda ad attivare tutte le misure necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa, a cominciare da una pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio e dei residui attivi.

Risultato di amministrazione- quote accantonate, vincolate e destinate

In sede istruttoria si è rilevato che i dati relativi alle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti presenti in BDAP (All. a), con riferimento all'esercizio 2017, sono pari a zero.

Al riguardo nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“dai dati trasmessi alla BDAP per l'anno 2017 risultano “Altri accantonamenti” per € 29.050,49. Nella Relazione della Giunta si specifica che detti accantonamenti corrispondono:*

- per € 5.050,49 a indennità di fine mandato del Sindaco;
- per € 24.000,00 a arretrati per rinnovo CCNL”.

Si rileva tuttavia che tali valori non risultano in BDAP nel citato All. a).

Si rileva peraltro che anche il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione- anno 2017- allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 18.6.2018 riporta dati riferiti alle quote accantonate, vincolate e destinate pari a zero. I dati concernenti la scomposizione del risultato di amministrazione sono riportati solamente nella relazione della Giunta e nota integrativa al rendiconto dell'esercizio 2017 (pag. 19) e nella relazione del revisore al rendiconto 2017 (pag. 4).

Tale criticità concerne anche l'esercizio 2018, in cui il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione- anno 2018- allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29.4.2019 riporta dati riferiti alle quote accantonate, vincolate e destinate pari a zero. I dati concernenti la scomposizione del risultato di amministrazione sono riportati solamente nella relazione della Giunta e nota integrativa al rendiconto dell'esercizio 2018 (pg. 16) e nella relazione del revisore al rendiconto 2018 (pag. 4).

Il Collegio richiama pertanto l'Ente ad effettuare una corretta trasmissione dei dati alla BDAP, funzionale nel complesso al monitoraggio dei conti pubblici. Richiama altresì gli organi preposti alla corretta compilazione del prospetto dimostrativo del risultato di

amministrazione di cui all'All. 10 al d.lgs. n. 118/2011, seguendo pedissequamente lo schema ivi indicato, in ogni sua parte. Rammenta all'organo di revisione le funzioni e gli obblighi che sullo stesso incombono ai sensi dell'art. 239 del TUEL, con particolare riferimento alle lett. c) e d).

Superamento parametro di deficitarietà n. 1- D.M. 18.2.2013

In sede istruttoria si è rilevato (cfr. Banca Dati Enti Locali- Ministero dell'Interno) il superamento, con riferimento all'esercizio 2017, del parametro di deficitarietà n. 1 di cui al D.M. 18.2.2013 "Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)".

Il Collegio raccomanda per il futuro di prestare particolare attenzione al parametro in questione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Borgoricco (PD):

- rileva la tardiva approvazione e la tardiva trasmissione a BDAP del rendiconto 2017 ed accerta l'avvenuta effettuazione di un'assunzione in violazione del divieto di cui all'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito in legge n. 160/2016;
- rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per gli esercizi 2017 e 2018 è positivo, essendo rispettivamente pari a 4,01 e a 10,83;
- richiama l'Ente al rispetto dell'All. 4/2- par. 3.3 e 5.2, lett. h) - al D.lgs. n. 118/2011, con riferimento alla quantificazione del FCDE;
- rileva l'esiguità del fondo di cassa all'1.1.2018 e il ricorso all'anticipazione di tesoreria nel 2017 e 2018;
- richiama l'Ente ad effettuare una corretta trasmissione dei dati alla BDAP, funzionale nel complesso al monitoraggio dei conti pubblici. Richiama altresì gli organi preposti alla corretta compilazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'All. 10 al d.lgs. n. 118/2011, seguendo pedissequamente lo schema ivi indicato in ogni sua parte. Rammenta all'organo di revisione le funzioni e gli obblighi che sullo stesso incombono ai sensi dell'art. 239 del TUEL, con particolare riferimento alle lett. c) e d);
- rileva il superamento del parametro di deficitarietà n. 1 di cui al D.M. 18/02/2013;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo

ConTE, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Borgoricco (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 6 maggio 2021.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Fedor Melatti

Il Presidente

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 11 maggio 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini